

CONVENZIONE PER PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI

(art. 11, commi 1, 2, 3, della Legge 12 marzo 1999 n.68)

Premesso:

- che l'art. 11 della L. 68/99 prevede la possibilità, da parte di datori di lavoro obbligati e non, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L.68/99;
- che il comma 2 del medesimo art. 11 della L. 68/99 consente, nell'ambito della convenzione di programmazione degli inserimenti, di convenire anche, tra le altre, il ricorso alla scelta nominativa dei soggetti da assumere, la previsione di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratti a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi;

L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO DELL'EMILIA ROMAGNA con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, codice fiscale n. 91388210378, d'ora in poi denominata anche semplicemente "Agenzia" o "Agenzia Lavoro", rappresentata, per la stipula di questa convenzione, da Maddalena Savorani, in qualità di Titolare di Posizione Organizzativa di Direzione – Collocamento Mirato Ravenna, delegata come da Determinazione Dirigenziale n. 1115 del 5/09/2019 a firma del Dirigente Andrea Panzavolta,

e il datore di lavoro .Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale –Porto di Ravenna con sede in Ravenna – Via Antico Squero, 31 - codice fiscale 92033190395 rappresentato dal Dott. Paolo Ferrandino, in qualità di persona delegata dal legale rappresentante.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il datore di lavoro nel prospetto riepilogativo con la situazione occupazionale alla data del 31/12/2021 ha evidenziato una situazione occupazionale tale per cui risulta ottemperante agli obblighi previsti dalla Legge 68/99.

Rilevata la cessazione dal servizio in data 30 aprile 2022 per mobilità volontaria di n.1 unità lavorativa impiegatizia nella Direzione Amministrazione, Bilancio e Risorse Umane, assunta in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 a copertura di una quota riservata a lavoratori con disabilità, alla data del 01/05/2022 il datore di lavoro risulta obbligato all'assunzione di n. 1 lavoratore disabile di cui al comma 1 dell'art.1 della legge 12 marzo 1999 n° 68.

Precisato altresì che in relazione alla suddetta copertura della quota d'obbligo riservata a lavoratori disabili di cui al comma 1 dell'art.1 della legge 12 marzo 1999 n° 68, con deliberazione del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centrosettentrionale – Porto di Ravenna n. 187 del 17/06/2022 ad oggetto “Stipula Convenzione con la Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale per il Lavoro – Ufficio per il Collocamento Mirato - ambito Territoriale di Ravenna, per l'individuazione e quindi l'assunzione di idoneo soggetto appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 68/1999 s.m.i. riguardante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” da destinare agli uffici amministrativi dell'Ente”, si è deliberato di procedere alla stipula di Convenzione con la Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale per il Lavoro – Ufficio per il Collocamento Mirato - ambito Territoriale di Ravenna per l'individuazione e quindi l'assunzione di idoneo soggetto appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 68/1999 s.m.i. e di delegare il Segretario Generale, Dott. Paolo Ferrandino, in qualità di Responsabile del procedimento, alla firma della Convenzione di cui trattasi ed agli adempimenti conseguenti, nonché alla stipula del contratto di lavoro e all'adempimento di qualsivoglia altra formalità all'uopo necessaria, il datore di lavoro si impegna pertanto ad adempiere all'obbligo previsto dalla presente legge secondo il seguente programma:

entro il	N° lavoratori	Modalità di adempimento	Mansioni	note
31/12/2022	1	Assunzione nominativa diretta a seguito di colloquio orale con il/la candidato/a	Impiegato/a amministrativo/a con inquadramento al 3 ^a livello del vigente CCNL lavoratori dei porti con contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi finalizzato all'indeterminato con orario a tempo pieno (38 ore settimanali)	Sul sito internet dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centrosettentrionale – Porto di Ravenna, all'indirizzo https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html , verrà pubblicato il riferimento attraverso il quale accedere alla Convenzione in oggetto.

Articolo 2

Il datore di lavoro provvederà al rispetto del programma di inserimento effettuando, con la cadenza definita nello schema di cui all'art. 1, regolari richieste di avviamento dei lavoratori, già individuati nel corso delle procedure preliminari di scelta e selezione dei candidati.

Articolo 3

Qualora nel programma di inserimento lavorativo siano previste assunzioni di soggetti disabili in postazioni di particolare complessità e in tutti i casi nei quali si preveda il ricorso a tirocini formativi e/o di orientamento precedenti all'effettiva assunzione, il ricorso a strumenti di integrazione lavorativa, il datore di lavoro si impegna a definire programmi *ad hoc* con l'Ufficio competente o, nel caso di tirocini formativi, con i soggetti promotori individuati dalla normativa vigente.

Articolo 4

La durata della presente convenzione è pari a n. 6 mesi dalla data di stipula. L'attività di valutazione, svolta dall'Ufficio per il Collocamento mirato competente, potrà comportare la proposta di modifiche e di eventuali interruzioni della convenzione. L'applicazione della convenzione potrà essere interrotta al verificarsi di gravi irregolarità da parte dell'azienda nella conduzione del programma.

Articolo 5

Il rinnovo di una convenzione già sottoscritta o la stipula di una nuova convenzione è subordinato alla valutazione dell'esito occupazionale delle convenzioni precedenti.

Articolo 6

Per tutta la durata della presente convenzione il datore di lavoro è da ritenersi ottemperante rispetto agli obblighi previsti dalla L.68/99, o comunque **coperto rispetto all'aliquota prevista dalla legge, limitatamente ai posti inclusi nel programma di cui allo schema dell'art. 1.**

Articolo 7

I termini della presente convenzione potranno essere modificati, concordemente, su richiesta di ciascuno dei due contraenti, nei casi in cui vengano a modificarsi oggettivamente le condizioni che danno origine alla convenzione o nel caso in cui si ritenga di apportare modifiche migliorative al programma di inserimento.

Visto, letto e *sottoscritto digitalmente*

Ravenna, 24/06/2022

*il Dirigente Responsabile
del Servizio Territoriale Area Nord
(Dott. Andrea Panzavolta)*

Firmato digitalmente

*p. Il rappresentante legale
del datore di lavoro
Il Segretario Generale
(Dott. Paolo Ferrandino)*

Firmato digitalmente